

materiali necessarii alla vita della società domestica stessa (*res mancipi*, schiavi compresi). Questa tesi, non nuovissima, è intimamente legata, per me, a quella della genuinità di *familia pecuniaque*.

Quanto al versetto "*paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legasset, i. i. e.*", io condivido pertanto, se bene per motivi alquanto diversi, la opinione che esso rappresenti il sistema del XII tavole molto meglio delle varianti a noi note. Non mi convince, peraltro, la condanna spietata, che l'A. opera in ordine ai testi che portano le varianti. È certo che le varianti in parola non hanno niente a che fare con il testo decemvirale, ma è pur certo che esse (sopra tutto la variante "*suae rei*," o "*de sua re*,") corrispondono meglio del versetto ciceroniano allo stato del diritto romano classico. Nell'epoca classica, perdutosi l'originario significato di *familia*, le dodici tavole furono citate *ad sensum*: una formulazione più generale fu quella "*suae rei*," attestata da Gaio e da Pomponio, e raccolta da Giustiniano; una formulazione più vicina esteriormente all'originale, ma comunque strettamente imparentata nella sostanza con la prima, fu quella "*super pecunia tutelave suae rei*," ove la menzione della tutela fa la sua apparizione anche perchè i testi relativi (di Ulp. reg. e di Paolo) si occupano specificamente di quell'istituto.

4. — Non è il caso di addentrarsi oltre, in questa sede, nella discussione dei vari problemi. Io credo che i cenni sin qui forniti siano tali da dimostrare la fondatezza di un giudizio buono e, nel contempo, meno buono dell'opera che si recensisce.

L'A. ha ripreso a dissodare un campo particolarmente fecondo, quale è quello della nozione e della terminologia del patrimonio in diritto romano, dando prova di buona capacità nell'impresa. Attendiamo con interesse la continuazione di questo lavoro, solo augurandoci che la Lepri voglia un po' frenare, per il bene delle sue stesse tesi, l'esuberante temperamento critico.

ANTONIO GUARINO

CASTELLO CARLO, *Studi sul diritto familiare e gentilizio romano* — Milano, Giuffrè, 1942, p. XII-167, L. 30.

1. — In questo volume — terzo della collezione genovese dedicata ad Agostino Poggi — il Castello raccoglie tre studi di diversa ampiezza, che mirano ad un unico scopo: tentare di meglio intendere la vita della famiglia e della gente nei rapporti interni e con la "*civitas*," ed accertare "se, come e quando il diritto di questa [la *civitas*] intervenga per riconoscere, tutelare e ad un tempo limitare la grandissima libertà d'azione di cui gode ognuno di questi consorzi, facilitando così la loro comune convivenza in uno stesso territorio," (v. Introduzione).

2. — Il primo studio, che è il più lungo (p. 1-65), tratta dell'origine delle *gentes* romane e della loro partecipazione alla *civitas*. Nel primo capitolo l'A. esamina gli assai scarsi elementi di cui disponiamo per la conoscenza dell'origine delle *gentes*, insiste sul punto che queste non ebbero tutte lo stesso processo genetico e conclude che "è estremamente difficile penetrare nel problema," (p. 16). Il capitolo successivo analizza le singole manifestazioni della solidarietà gentilizia (*nomen gentilizio, sacra, sepulchra*, proprietà gentilizia), con speciale riguardo a quelli che ne sono i riflessi giuridici, dei quali trarrà frutto la *civitas* nel processo di accentramento dei poteri e di disgregamento delle *gentes*. Questo studio è integrato dall'indagine volta a stabilire i rapporti interni ed esterni (con altri gruppi politici e con la stessa *civitas*) della *gens*; indagine che forma oggetto del terzo capitolo. Il quarto capitolo, infine, ricsamina in succinto il grave problema della estraneità originaria della organizzazione gentilizia rispetto alla *plebs*, mettendo in luce (con qualche richiamo comparatistico ad analoghe situazioni medioevali) il diverso modo di formazione delle singole genti plebee. L'A. conclude la sua trattazione ponendo in rilievo, tra l'altro, che essa ha servito a chiarire perchè alcune fonti (D. 50. 16. 195. 2 e 4, Varro de ling. lat. 8. 4, Isid. orig. 9. 2. 1) definiscono la *gens* dal punto di vista dell'elemento genetico, scambiandola in certo modo con la famiglia, mentre altre fonti (Fest. sv. gentiles, Cic. top. 6. 29) basano la loro definizione esclusivamente sul *nomen*: ciò è dovuto — secondo che è, del resto, generale insegnamento della dottrina — alla

È pertanto da rigettarsi l'ipotesi formulata dal Landucci (10) che le prammatiche avessero la natura dei moderni "testi unici", in quanto, se è ben vero che in esse sono spesso raccolte più disposizioni intorno ad un dato argomento, queste non sono però in genere norme già esistenti e riunite in un testo che nulla innova bensì norme nuove.

Mi sembra pertanto di aver esaurientemente, dati i pochi elementi a disposizione, chiarito un punto lasciato sinora nell'oscurità e formulata una ipotesi che reputo ben fondata.

ALDO DELL'ORO

(10) LANDUCCI, *Appunti di storia del Diritto Romano con elementi di Istituzioni*, Padova 1925 pag. 135-136.

RECENSIONES LIBRORUM

SANFILIPPO, Cesare, *Condictio indebiti. I. Il fondamento dell'obbligazione da indebito*. Milano, Giuffrè, 1943.

I. — È una breve e lucida monografia in cui viene delineato, con bella padronanza della agitata materia, il fondamento della obbligazione da indebito nel diritto romano classico. La lettura di questo primo contributo ci fa vivamente desiderare la pubblicazione a breve scadenza del secondo, che verterà particolarmente sul controverso requisito dell'errore nella *condictio indebiti*. Tuttavia sin d'ora possiamo chiaramente conoscere, attraverso l'esame dell'argomentazione dogmatica offertaci dal volume qui recensito, qual'è il pensiero dell'A. (1). Tra il Solazzi, che in due studi fortissimi (di cui il secondo uscito contemporaneamente a questa monografia) (2) ha ripudiato la classicità del requisito dell'errore, ed i suoi numerosi oppositori, che variamente rimangono fermi alla vecchia dottrina della classicità di quel requisito (3), il Sanfilippo si schiera decisamente e — crediamo — giustamente per il primo, ai cui

(1) Essò è, del resto, dichiarato esplicitamente *passim*, e specialm. a p. 97 s.

(2) *L'errore nella condictio indebiti*, in *Atti Soc. Reale Napoli* 59 (1939) estr.; *Ancora dell'errore nella condictio indebiti*, in *SDHI* 9. 55 ss. Questo secondo studio del SOLAZZI, apparso contemporaneamente al suo libro, non è tenuto presente dall'A. La tesi del Solazzi sviluppa — come è noto — un sommario cenno del BÉSELER, in *Studi Bonfante* 2. 63 nota, e *Juristische Miniaturen* 124 ss.

(3) L'opinione tradizionale è quella che per l'esperibilità della *condictio indebiti* fosse necessario, in diritto classico e postclassico, un errore scusabile (quindi non l'errore di diritto): per tutti v. WINDSCHEID, *Pand.* § 326 n. 3. Prima del Solazzi fu sostenuto dal VASSALLI (in *Studi senesi* 30. 27 ss.) e dal VOCI (*L'errore nel diritto romano* 130 ss.) che la *condictio indebiti* spettò, anche in diritto classico, pure a chi avesse pagato per errore di diritto. V., per una critica della tesi solazziana, la recensione del GROSSO al primo scritto (in *SDHI* 6. 413 ss.), nonché quella del KADEN (in *ZSS* 61. 473 ss.); i due recensenti non si pronunciano circa l'ammissibilità dell'errore di diritto. V. infine, contro la tesi del Solazzi, la risposta del VOCI, *In tema di errore*, in *SDHI* 8. 22 ss.